

**ATTO DI AVVISO DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO**  
**MEDIANTE NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**  
**NEL RICORSO PENDENTE INNANZI AL**  
**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**  
**PER IL LAZIO – ROMA**  
**SEZ. IV TER – RG 6884/2024**

I sottoscritti avv.ti Tiziana De Pasquale (c.f. DPSTZN82L60G273Q, PEC tizianadepasquale@pec.it) e Gerlando Palillo (c.f. PLLGLN94D06A089O, PEC gerlando.palillo@pec.it), entrambi del Foro di Palermo, n.q. di difensori della **dott.ssa Federica Pecoraro** (c.f. PCRFR93S56F061S), nata a Mazara del Vallo (TP), il 16.11.1993, ivi residente in via Romano Ten Gaspare n. 79, in esecuzione del **decreto n. 2784/2024**, reso in seno al giudizio iscritto *sub.* R.G. 6884/2024, con cui il Presidente della Sez. IV Ter del TAR Lazio – Roma ha autorizzato “*l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami in base all’art. 41, comma 4, c.p.a.*”

**AVVISANO CHE**

1. L’Autorità giurisdizionale innanzi alla quale si procede è il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, sez. IV Ter, con ricorso iscritto *sub.* R.G. 6884/2024;
2. Il ricorso è stato proposto dalla dott.ssa Federica Pecoraro (c.f. PCRFR93S56F061S), nata a Mazara del Vallo (TP), il 16.11.1993, ivi residente in via Romano Ten Gaspare n. 79. Le amministrazioni resistenti sono le seguenti:
  - Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente *pro tempore*;
  - Ministero della Giustizia, in persona del Ministro *pro tempore*;
  - Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - D.G. del personale e della formazione, in persona del legale rappresentante *p.t.*;
  - Commissione interministeriale RIPAM, in persona del legale rappresentante *p.t.*;
  - Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle P.A., in persona del legale rappresentante *p.t.*
3. Con il ricorso sono stati impugnati i seguenti atti:
  - graduatoria di merito dei candidati vincitori del “*Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, ad eccezione di Trento e Bolzano, per il reclutamento a*

*tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia*", pubblicata dal Ministero resistente in data 15.06.2024;

- avviso del 17 giugno 2024, pubblicato in data 19 giugno 2024, prot. m\_dg.DOG.17/06/2024.0010586.ID, recante il provvedimento di assunzione dei vincitori di concorso, con il "Codice PA" per il distretto di Corte d'appello di Palermo;
- Bando di concorso RIPAM per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di n. 3.946 unità di addetti ufficio del processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia, pubblicato con avviso del 5 aprile 2024;
- atti, non conosciuti alla parte ricorrente, relativi all'attribuzione del punteggio ai candidati vincitori e idonei della Corte d'appello di Palermo, ivi inclusi gli atti relativi alla dott.ssa Pecoraro, sulla base dei quali è stata stilata la graduatoria di merito dei vincitori;
- tutti gli atti connessi, consequenziali e/o presupposti agli atti e provvedimenti sopra impugnati, ancorché non conosciuti e/o notificati alla dott.ssa Pecoraro, ivi inclusi **(i)** il verbale con cui è stata approvata la graduatoria dei vincitori, **(ii)** il verbale con cui è stata approvata la graduatoria dei degli idonei, **(iii)** la graduatoria degli idonei per il medesimo concorso relativo al distretto della Corte d'appello di Palermo, mai pubblicati dall'Amministrazione resistente, **(iv)** il verbale con cui sono stati predisposti i criteri di valutazione dei titoli in possesso dei candidati e di attribuzione del punteggio.

## **SUNTO DEI MOTIVI DI RICORSO**

**I. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 3, CO. 4 E 8, CO.1 DELLA LEX SPECIALIS – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 95 E 97 DELLA COSTITUZIONE – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ARBITRARIETÀ E ILLOGICITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA**

L'Amministrazione resistente ha ommesso di inserire la ricorrente nella graduatoria di merito del concorso di cui è causa, pur avendo conseguito la stessa un punteggio analogo o addirittura superiore ad altri candidati che invece sono stati inspiegabilmente inseriti.

È evidente, dunque, come l'attività amministrativa sia stata posta in essere in violazione della

normativa rilevante rintracciabile, *in primis*, nella *lex specialis*, che l'Amministrazione resistente ha violato in riferimento agli artt. 3, comma 4 e 8, comma 1 del bando di concorso. Invero, il comma 4 dell'art. 3 prevede che *“La commissione esaminatrice, per ciascuno dei codici di concorso [...] redige la graduatoria finale di merito, sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto riportato nella prova scritta, nei termini di cui agli articoli 8 e 10. I primi classificati in ciascuna graduatoria di merito [...] in numero pari ai posti disponibili e tenuto conto delle riserve dei posti di cui all'articolo 1, saranno nominati vincitori e assegnati al Ministero della giustizia per l'assunzione a tempo determinato, secondo quanto previsto dall'articolo 11”*.

Coerentemente, l'art. 8, comma 1, rubricato *“Graduatorie definitive di merito”*, prevede esplicitamente che *“Dopo lo svolgimento della prova scritta, la commissione esaminatrice, per ciascuno dei codici di concorso di cui all'articolo 1, comma 1, redige la relativa graduatoria definitiva di merito, sulla base del punteggio complessivo conseguito nella valutazione dei titoli e riportato nella prova scritta, tenuto conto altresì dei titoli di riserva di cui all'articolo 1, anche relativi alle quote per i candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati, e dei titoli di preferenza di cui all'articolo 9 [...]”*.

L'Amministrazione resistente, tuttavia, non ha affatto rispettato i criteri di redazione della graduatoria di merito impugnata, atteso che:

- ha escluso la dott.ssa Pecoraro dalla graduatoria definitiva di merito, pur inserendo candidati con punteggi inferiori così violando patentemente l'obbligo di redigere l'atto conclusivo della procedura concorsuale *“sulla base del punteggio complessivo conseguito nella valutazione dei titoli e riportato nella prova scritta”*;
- non ha preventivamente comunicato a ciascun candidato il punteggio attribuito sulla base dei titoli, giacché, ad oggi la dott.ssa Pecoraro non ha potuto verificare se, ad esempio, la ragione della sua esclusione risieda in un'errata valutazione dei titoli posseduti e dichiarati in domanda.

Non v'è chi non veda come l'Amministrazione resistente, nella fattispecie di cui è causa, abbia trattato in maniera differente situazioni analoghe, o ancor peggio abbia privilegiato candidati con punteggi inferiori rispetto all'odierna ricorrente, la quale è stata totalmente esclusa dalla graduatoria di merito impugnata e dalle conseguenti procedure assunzionali.

In proposito, sulla base del bando di concorso e della votazione conseguita in seno alla prova scritta, alla dott.ssa Pecoraro sarebbe spettato un punteggio pari a **33,875** che le avrebbe consentito di essere inserita al n. 103 della graduatoria. Diversamente, la stessa non è proprio

stata inserita e in ragione della sua esclusione si è vista superare da ben 54 candidati con punteggio inferiore.

**II. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 10 DELLA LEX SPECIALIS – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 19, CO. 1, DEL D.LGS. 33/2013 – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA**

La fattispecie rende l'attività amministrativa censurabile anche per violazione dell'art. 10 del bando di concorso, rubricato "*Validazione e pubblicità delle graduatorie finali di merito e comunicazione dell'esito del concorso*".

Tale disposizione ha previsto espressamente che "*La graduatoria finale di merito, per ciascun codice di concorso di cui all'articolo 1, comma 1, sarà validata dalla Commissione RIPAM e trasmessa al Ministero della giustizia. La predetta graduatoria sarà pubblicata sul Portale "inPA" e sul sito istituzionale del Ministero della giustizia*".

Dunque, la norma sopra citata impone alla P.A. la pubblicazione dei bandi di concorso per il reclutamento a qualsiasi titolo di personale, dei criteri di valutazione, nonché, e soprattutto, delle **graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori.**

Malgrado la chiarezza delle previsioni normative, il provvedimento impugnato reca una graduatoria carente di informazioni rilevanti alla corretta comprensione da parte dei candidati della loro posizione, essendo la stessa stata stilata senza indicazione alcuna delle riserve previste dal bando, oltre che in assenza dell'indicazione della posizione coperta dai candidati idonei.

Difatti, con particolare riferimento al distretto di Corte d'appello di Palermo, l'Amministrazione resistente ha indicato, in calce all'elenco dei vincitori, che "*La graduatoria finale si compone anche dei candidati idonei dalla posizione n. 158 alla posizione n. 541 i cui nominativi saranno pubblicati in occasione di eventuali scorrimenti*".

In altri termini, è l'Amministrazione stessa ad avere ammesso di avere agito in patente difetto di istruttoria, oltre che in violazione dei principi di pubblicità e trasparenza dell'attività amministrativa.

Il pregiudizio che ne deriva è di enorme portata ove si noti che la ricorrente, ad oggi, conosce il punteggio legittimamente spettante unicamente in ragione delle inequivocabili disposizioni del Bando, le quali, tuttavia, non sono state minimamente state applicate

dall'Amministrazione resistente. Prova ne è che, malgrado il punteggio conseguito dalla dott.ssa Pecoraro sia superiore a quello di tantissimi candidati, la stessa non è stata inserita in graduatoria, né tanto meno ammessa alla partecipazione alle procedure assunzionali.

4. I controinteressati sono i n. 157 vincitori del “*Concorso pubblico per titoli ed esami, su base distrettuale per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia*”, Codice PA – Distretto della Corte di Appello di Palermo, indicati nella relativa graduatoria pubblicata il 14.06.2024, allegata al presente atto;

5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6. La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata con **decreto n. 2784/2024 del Presidente della Sez. IV Ter del TAR Lazio - Roma**, allegato al presente atto;

7. Il testo integrale del ricorso è allegato al presente atto.

Palermo - Roma, 2 luglio 2024

avv. Tiziana De Pasquale

avv. Gerlando Palillo